



# COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto:** Chimes Servizi S.r.l. - Ricorso TAR con istanza cautelare. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico Legale all' Avvocato Nicola Zampieri del foro di Vicenza.

L'anno 2017 il giorno DICIOTTO del mese di LUGLIO  
alle ore 16.00 nella residenza Comunale.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di questo Comune si è riunita sotto la presidenza del Sindaco signor ~~Riccardo Boletta~~ e nelle persone dei signori Assessori: Roberto Campagnolo

		<b>PRESENTE</b>
<i>Roberto Campagnolo</i>	<i>Vice Sindaco</i>	<u>SI</u>
<i>Erica Bertoncello</i>	<i>Assessore</i>	<u>NO</u>
<i>Maria Cristina Busnelli</i>	<i>Assessore</i>	<u>SI</u>
<i>Giovanni Battista Cunico</i>	<i>Assessore</i>	<u>SI</u>
<i>Oscar Mazzocchin</i>	<i>Assessore</i>	<u>NO</u>
<i>Linda Munari</i>	<i>Assessore</i>	<u>SI</u>
<i>Angelo Vernillo</i>	<i>Assessore</i>	<u>SI</u>

con l'assistenza del Segretario Generale dott. Antonello Accadia

### PARERI

<b>AREA 5 - URBANISTICA</b>	
PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N. 267/2000	
(Firma) <u>Walter Stocco</u>	data <u>18/7/2017</u>
<i>prem. imp. n. 2137/0/2017</i>	
<b>SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</b>	
PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N. 267/2000	
(Firma) <u>dott. Francesco Benacchio</u>	data <u>18 LUG. 2017</u>
<b>SEGRETARIO GENERALE</b>	
PARERE FAVOREVOLE PER LA LEGITIMITA' AI SENSI ART. 35 - 7° COMMA STATUTO COMUNALE	
(Firma) dott. A. Accadia <u>A. Accadia</u>	data <u>18/7/2017</u>

Accertata l'acquisizione dei pareri e riconosciuta legale l'adunanza

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso** che Chimes Servizi S.r.l. in persona del Presidente legale rappresentante *pro tempore* sig. Carlo Simoncello, con sede legale a Bassano del Grappa, Via Matteotti n. 26, ha proposto ricorso giurisdizionale amministrativo avanti al TAR Veneto notificato al Comune di Bassano del Grappa il 12.07.2017 di cui al prot. com n. 44902/17, per l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza del Dirigente Area V – Urbanistica- del Comune di Bassano del Grappa n. 284 dell'11.05.2017 di diffida al ricorrente a “non dar corso agli interventi di cui alla Segnalazione certificata di inizio attività” presentata in data 13 aprile 2017, prot. com. n. 23816 avente per oggetto la “realizzazione di percorso golfistico a tre buche con riqualificazione paesaggistica dell'area ad ovest del Cimitero di Angarano”, nonché, ove necessario, degli artt. 25,36,37,59 delle N.T.O. del Piano degli Interventi e degli artt. 3.3, 4.4. e 7 del Prontuario di Mitigazione Ambientale del Comune di Bassano del Grappa nella parte in cui dovessero essere intesi nel senso di vietare la realizzazione delle opere descritte nel progetto presentato dal ricorrente all'interno delle zone a destinazione agricola;

**Ritenuto**, in considerazione della natura degli atti impugnati, anche di carattere generale, e quindi delle sottese questioni di natura interpretativa, nonché dei precedenti ricorsi presentati dal medesimo ricorrente avanti al Tar Veneto e ancora sub iudice riguardanti anche profili relativi al presupposto sotteso accordo pubblico-privato “*Brolo Bassano S.r.l. in via Fontanelle*”, e successivi ulteriori provvedimenti e relativi ricorsi, intercorso tra Chimes Servizi S.r.l. e il Comune di Bassano del Grappa, necessario costituirsi in giudizio per dimostrare la legittimità degli atti impugnati e dell'azione amministrativa e per difendere la posizione e gli interessi del Comune;

**Considerato** che questa Amministrazione Comunale è sprovvista di un'avvocatura civica e che, quindi, ha la necessità di ricorrere a professionisti/legali esterni in caso di controversie legali/giudiziarie;

**Ritenuto**, pertanto, al fine di costituirsi in giudizio, necessario conferire l'incarico di rappresentare e difendere il Comune nel suddetto ricorso ad un professionista legale esterno che sia dotato di una specialistica conoscenza tecnico-giuridica soprattutto in materia edilizia-urbanistica visto l'oggetto del contendere;

**Dato atto** che all'avv. Nicola Zampieri, con studio in Piazza Statuto n. 25 di Schio (VI) - P.I. 02163380245 - competente in materia, già iscritto nell'albo comunale - elenco C “Servizi legali” oggi “Elenco per la rappresentanza e difesa legale Area V Urbanistica” di cui alla determinazione dirigenziale n. 423/2016 del 30.03.2016 avente per oggetto “Istituzione Avviso per la formazione di un elenco di soggetti idonei al conferimento di incarichi professionali per la rappresentanza e difesa legale dell'Area V - Urbanistica – Modifica precedente avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 579 del 22 aprile 2009 e successive approvazioni e integrazioni”, con delibera G.C. di costituzione in giudizio n. 158 del 2014, a cui si rinvia, era stato affidato il patrocinio legale in una controversia attualmente pendente al TAR Veneto avente per oggetto il predetto accordo pubblico-privato “*Brolo Bassano S.r.l. in via Fontanelle*” intercorso tra Chimes Servizi S.r.l. e il Comune di Bassano del Grappa, nonché il patrocinio legale nel successivo ricorso amministrativo giurisdizionale e per motivi aggiunti avanti al TAR Veneto (N.R.G. 1783/2015);

**Ritenuto**, quindi, essendo l'avv. Nicola Zampieri già ampiamente edotto della vicenda giuridica complessiva di cui trattasi, confermare in capo al medesimo il patrocinio legale anche per il ricorso indicato in epigrafe avente per oggetto l'ordinanza dirigenziale n. 284/17 e atti regolamentari indicati, verso il corrispettivo offerto omnicomprensivo di euro 2.500,00 oltre CPA 4% e IVA 22%, per un totale complessivo di € 3.172,00, giusta offerta acquisita via e mail 18.07.2017, versata in atti;

**Dato atto** che tale corrispettivo offerto risulta essere congruo anche con riferimento ai parametri

del D.M. n. 55/2014;

**Richiamato**, per quanto riguarda la propria competenza in materia di vertenze legali, in particolare l'art. 28, lett. p) del vigente Statuto Comunale;

**Ritenuto**, quindi, alla luce di tutto quanto sopra, costituirsi in giudizio per sostenere la legittimità degli atti impugnati e dell'azione amministrativa, conferendo il relativo incarico legale di rappresentanza e difesa del Comune e mandato *ad litem* all'avv. Nicola Zampieri del foro di Vicenza verso il corrispettivo offerto complessivo ed onnicomprensivo per il suddetto ricorso con istanza di sospensiva, di € 3.172,00 (comprensivo di CPA 4% e IVA 22%), da imputare al Bilancio c.e., di cui al Capitolo 120005 "Spese per incarichi legali - Area 5" (Missione 08 Programma 01 Titolo 01 Macroaggregato 0103);

**Dato atto** che il Sindaco *pro tempore*, Riccardo Poletto procederà alla sottoscrizione del relativo mandato *ad litem* o, in sua assenza, ed in conformità a quanto dispone il vigente Statuto comunale (art. 30), il Vice Sindaco, Roberto Campagnolo, mandato *ad litem* comprensivo ex art. 84 c.p.c. di ogni e più ampia facoltà e potere di legge, inclusi quello di chiamare terzi in causa, di transigere e conciliare, di rinunciare agli atti del giudizio e di accettarne la rinuncia, in ogni fase di giudizio, inclusa la fase cautelare anche in grado di appello, compresi eventuali motivi aggiunti e la difesa avverso eventuali domande risarcitorie, poteri e facoltà meglio specificati nel relativo mandato *ad litem* e a cui si rinvia;

**Dato atto** che il presente incarico legale comprende anche l'obbligo da parte del suddetto avvocato del rigoroso rispetto ed applicazione della normativa riguardante la riservatezza e la tutela dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/03 e s.m.i., nonché l'obbligo del rigoroso rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e relativa D.G.C. n. 331/2013 pubblicato sul sito istituzionale - sezione Amministrazione Trasparente- del Comune e facente parte integrante dell'incarico legale medesimo con relativi effetti risolutivi in caso di violazione;

**Dato atto** che a tutti gli atti esecutivi/gestionali conseguenti ed inerenti la presente deliberazione provvederà il dirigente competente per materia;

**Vista** la delibera di C.C. n. 113 del 29.12.2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019;

**Vista** la delibera di G.C. n. 72 del 28.03.2017 ad oggetto di approvazione del PEG 2017-2019;

**Tutto ciò premesso,**

**Visto** l'art. 147 *bis* del D.Lgs 267/2000 e dato atto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa alla base del presente atto;

**Visto** l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visti** gli artt. 27, 28 lett. p), 35 e 39 dello Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

- 1) Di costituirsi, per i motivi sopra illustrati e qui richiamati, nel giudizio amministrativo giurisdizionale, con istanza cautelare di sospensiva, avanti al TAR Veneto in premessa indicato avverso il ricorso proposto da Chimes Servizi S.r.l. in persona del Presidente legale rappresentante *pro tempore* sig. Carlo Simoncello, notificato il 12.07.2017 di cui al prot. com n. 44902/17, per l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza del Dirigente Area V – Urbanistica n. 284/2017 e atti regolamentari citati, e per le ragioni su esposte e qui richiamate, di conferire il relativo incarico di patrocinio legale con mandato *ad litem*, comprensivo ex art. 84 c.p.c. di ogni e più ampia facoltà e potere di legge, inclusi quello di chiamare terzi in causa, di transigere e conciliare, di rinunciare agli atti del giudizio e di accettarne la rinuncia, in ogni fase di giudizio, inclusa la fase cautelare anche in grado di appello, compresi eventuali motivi aggiunti e la difesa avverso domande risarcitorie, poteri e facoltà meglio specificati nel relativo mandato *ad litem* a cui si rinvia, all'avv. Nicola Zampieri del foro di Vicenza, con studio in Piazza Statuto n. 25 di Schio (VI) - P.I. 02163380245 - verso il corrispettivo offerto complessivo ed omnicomprensivo, come specificato nella relativa offerta acquisita agli atti di € 3.172,00 (comprensivo di CPA 4% e IVA 22%);
- 2) Di dare atto che il Sindaco *pro tempore*, Riccardo Poletto, procederà alla sottoscrizione del relativo mandato *ad litem* o, in sua assenza, ed in conformità a quanto dispone il vigente Statuto comunale (art. 30), il Vice Sindaco, Roberto Campagnolo;
- 3) Di prenotare la somma di € 3.172,00 (comprensivo di CPA 4% e IVA 22%), imputandola al Bilancio c.e., di cui al Capitolo 120005 "Spese per incarichi legali – Area 5" (Missione 08 Programma 01 Titolo 01 Macroaggregato 0103);
- 4) Di dare atto che a tutti gli atti esecutivi/gestionali conseguenti ed inerenti alla presente deliberazione provvederà il dirigente competente per materia;
- 5) Di specificare che i pareri di cui agli artt. 49 e 147 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 27, 35 e 39 dello Statuto Comunale sono espressi sul frontespizio della presente deliberazione;
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione con votazione unanime e separata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267/2000, poiché si ha urgenza di definire i rapporti conseguenti al medesimo atto e vista l'istanza di sospensiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



---